



COMUNE DI CHIEVE

NOTA INTEGRATIVA

(Allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – n. 9.3 – lett. m)

Bilancio di Previsione

2021 – 2023

Premessa

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce.

Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio è possibile che il legislatore, per dar modo agli enti locali di applicare al proprio bilancio di previsione le novità introdotte dalla stessa, preveda delle proroghe di questo termine.

Nel formulare le previsioni triennali si è adottato un criterio storico di allocazione delle risorse, prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Tempi e modalità di approvazione del bilancio di previsione 2021 -2023

Il nuovo sistema contabile prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario (almeno triennale), debba essere deliberato dalla Giunta entro il 15 novembre di ogni anno e presentato al Consiglio per l'approvazione che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno – come previsto dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Entro i 20 gg. successivi all'approvazione del bilancio, la Giunta approva il Piano esecutivo di gestione e delle performance – obbligatorio per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Per l'anno **2021**, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/22 è, ad oggi, il **30 aprile**, a seguito delle proroghe stabilite con diversi provvedimenti qui di seguito elencati.

Con D.L. n.34 del 18.05.2020 – pubblicato nel S.O. n.21 relativo alla GU serie generale n.128 del 19.05.2020, è stato autorizzato il differimento al **31 gennaio 2021** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/23 degli enti locali;

Con decreto del 13 gennaio 2021, il Ministero dell'Interno ha concesso l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/23 degli enti locali dal 31 gennaio al **31 marzo 2021**;

Con D.L. n.41 del 22 marzo 2021, pubblicato in G.U. n.70 del 22.03.2021, è stato concesso l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/23 degli enti locali dal 31 marzo al **30 aprile 2021**;

In questa particolare situazione, l'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alle disposizioni vigenti, ed alle indicazioni contenute sia nella Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/20) che nei numerosi decreti e provvedimenti rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio previsionale degli Enti Locali.

La presente nota integrativa ha lo scopo di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio, in base all'art.11, comma 5, del D.Lgs.118/2011 e viene redatta secondo quanto indicato nell'allegato A/1 punto 9.11 del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i. e con contenuti minimi che di seguito verranno presentati.

- 1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

ENTRATE

La formulazione delle previsioni per ciò che concerne l'Entrata è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/20), e della Legge di Bilancio 2020 (169/19) che ha introdotto diverse novità: il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti, l'intervento sulle risorse correnti con l'avvio del reintegro del taglio di cui al D.L. n.66/2014, l'unificazione IMU-TASI a parità di pressione fiscale e la creazione del Canone Unico (a partire dal 2021) in merito al prelievo sulle occupazioni di spazi pubblici e la pubblicità, nonché la riforma della riscossione locale; ma anche interventi in materia del personale e l'abbattimento dell'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli Comuni. A seguito della Pandemia che ha colpito l'Italia (ed il pianeta intero), sono stati emanati numerosi provvedimenti a sostegno delle attività e dei cittadini, ma anche dei bilanci degli enti locali, e di cui si è preso atto nella redazione dello stesso, sarà comunque necessario tener costantemente monitorato l'equilibrio economico/finanziario del bilancio 2021/23 e porre gli opportuni e necessari provvedimenti affinché lo stesso sia mantenuto.

NUOVA IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) + TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	IMU: Art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011 Artt. 7 e 8 del D.Lgs. n.23/2011 Art. 1, commi 639 -731, Legge n.147/2013 Art. 1, comma 10 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di Bilancio 2017 e 2018 Art.1, comma 1133, lettera b) della Legge di Bilancio 2019 TASI: Art. 1, commi 639 -731, Legge n. 147/2013 Art. 1, commi 14 e 708 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di bilancio 2017 e 2018 Art.1, comma 1133, lettera b) della Legge di Bilancio 2019 NUOVA IMU: Art. 1, commi 738-783 della Legge di Bilancio 2020		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	IMU: Euro 287.708,73 - Accertamenti registrati per cassa in quanto tributo in autoliquidazione		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2022
	Euro 310.000,00	Euro 315.000,00	Euro 315.000,00

Con la legge di bilancio 2020 si attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva. Il presupposto impositivo resta il medesimo, ovvero il possesso degli immobili. Anche per l'anno 2021, l'amministrazione non intende modificare le aliquote già in essere per l'anno 2020.

Con la L. 160/19 – art.1 c.756 – fu introdotta, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del comune in merito alla diversificazione delle aliquote IMU, stabilendo che detta potestà avrebbe potuto esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione si rinviava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, ad oggi, non è ancora stato emanato.

Ai sensi dell'art.6 del DL 16/2017, lo stanziamento IMU previsto in bilancio, tiene conto della riduzione per variazione Quota di alimentazione F.S.C. (per il 2021 la quota a carico del Comune di Chieve è pari ad euro 52.475,37), come indicato nel Fondo di Solidarietà Comunale, pubblicato dal ministero delle Finanze.

Per l'anno 2021 si è valutato di prevedere uno stanziamento in linea con gli incassi degli anni precedenti e considerando anche il recupero d'imposta che dovrebbe derivare a seguito degli accertamenti emessi e relativi agli anni pregressi.

L'incremento dello stanziamento relativo agli anni 2021 e 2022 considera la ripresa economica.

TARI: TASSA SUI RIFIUTI

Principali norme di riferimento	D.L. n.102/2013 convertito in Legge n.124/2013 Art. 1, commi 641 - 668, Legge n.147/2013 Art. 1, comma 27 Legge n.208/2015 (finanziaria 2016) Legge di bilancio 2017 e 2018 Art.1, comma 1093 della Legge di Bilancio 2019		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 247.501,64= Accertamenti registrati sulla base delle liste di carico		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	Euro 254.095,00	Euro 254.095,00	Euro 254.095,00

Per l'anno 2021 l'art.30, comma 5 del D.L. n.41 del 22.03.2021 "Decreto Sostegno", proroga il termine per la determinazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al 30.06.2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 24.11.2017 è stato approvato il contratto per l'affidamento del servizio associato di igiene ambientale, ed i relativi allegati, per il periodo 2015-2022 con opzione 2023-2027. Lo stesso è stato sottoscritto in data 13.12.2017 dal Comune di Chieve.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Principali norme di riferimento	D.Lgs. n.360/1998 Legge di stabilità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Euro 229.548,70= Accertamenti registrati per cassa		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	Euro 240.000,00	Euro 244.000,00	Euro 244.000,00

Per l'esercizio 2021 l'applicazione del tributo viene confermata con le medesime modalità del 2020 – aliquota dello 0,70% senza scaglioni.

Gli importi stanziati sono stati calcolati tenendo conto delle indicazioni derivanti dalle simulazioni di incasso effettuate sul sito del MEF.

Per l'anno 2021 si è valutato di non ridurre lo stanziamento a previsione, rispetto alle stime del MEF, nonostante l'emergenza in corso a causa della pandemia da COVID-19, le eventuali minori entrate verranno coperte mediante applicazione di quote dell'avanzo vincolato derivante da trasferimenti statali ex art. 106 D.L. 34/2020 "Fondo funzioni fondamentali".

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

A seguito della pubblicazione delle quote del Fondo di Solidarietà nazionale, è stato stanziato in bilancio l'importo stabilito per il Comune di Chieve.

Per l'anno 2021 non è stata prevista la decurtazione della quota di contributo ex AGES in quanto non è dovuta dal nostro Comune.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Per l'anno 2021 il fondo per lo sviluppo degli investimenti relativo ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti è stato azzerato in quanto al 31.12.2016 è terminato l'ammortamento di tutti i mutui in parola.

Sono previsti trasferimenti di fondi da Comunità Sociale Cremasca per progetti a valere sul FNA (fondo nazionale non autosufficienti) per circa 10.000,00€ che vengono poi trasferiti alle istituzioni sociali private che svolgono servizi a favore dei titolari del progetto oppure direttamente alle famiglie.

Dal 2017 è stato istituito con D.Lgs. n.65 del 13.04.2017, il Fondo Nazionale sistema integrato 0-6 anni e confermato anche per il 2021 e gli anni a venire.

Dal 2018 il Fondo sostegno affitti viene erogato dalla Regione Lombardia a Comunità Sociale Cremasca a.s.c. e da questa erogato ai Comuni per la distribuzione ai cittadini richiedenti.

Negli anni 2021 e 2022 è stanziata la quota complessiva di 3.900,00€ quale contributo statale chiamato "Fondo Innovazione" – il Comune di Chieve ha fatto domanda di ammissione al contributo, finalizzato al potenziamento dell'utilizzo del sistema di pagamento PagoPa, all'accesso ai servizi della P.A. mediante CIE/SPID nonché alla diffusione dell'App IO.

All'importo di 3.900,00€ quale contributo base si potrebbe aggiungere una premialità pari al 40% del contributo.

Alla data odierna il primo step (scadenza 28.02.2021) è stato raggiunto con successo.

Vengono inoltre previsti trasferimenti per altre finalità negli stessi importi assegnati per il 2019 e 2020.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

I proventi da servizi pubblici sono stati previsti a seguito di analisi quali - quantitativa di accesso da parte degli utenti destinatari dei servizi ed in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio e riducendola di una quota proporzionale ai mancati servizi erogati nel periodo di chiusura delle scuole e delle attività sportive a causa della Pandemia in corso.

Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state determinate con delibera di Giunta Comunale n.8 del 11.02.2021.

Le entrate per violazioni sanzioni al CDS sono previste nell'ammontare complessivo di Euro 2.000,00 e sono ripartite secondo quanto stabilito dalla normativa in essere e come di seguito precisato nella Giunta Comunale n.25 del 09.03.2021.

Il Nuovo Canone Unico Patrimoniale, introdotto a partire dall'anno 2021 in sostituzione dell'Imposta sulla Pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e TOSAP, è stato valorizzato considerando la somma delle entrate relative alle diverse imposte introitate al titolo primo, sino all'anno 2020. Fino all'anno 2020 l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, venivano

gestiti internamente con il supporto della Società M.T. Spa, mentre la Tosap era gestita direttamente dall'Ente. Nel rispetto dell'art. 1 comma 846 della Legge di Bilancio 2020 – L. 160/2019 – il supporto nella gestione del nuovo Canone Unico è stato affidato a M.T. Spa.

Tra le entrate dei servizi pubblici si evidenziano inoltre:

Euro 55.000,00= per quota gestione servizi gas metano sulla base del contratto di concessione stipulato con la G.E.I., la Provincia di Cremona si sta occupando di indire una gara per l'affidamento del servizio come previsto dalla normativa in essere;

Euro 15.000,00= per contributo da GSE per l'impianto fotovoltaico insistente sul tetto della scuola primaria;

Euro 2.000,00= quale corrispettivo di vendita energia da impianto fotovoltaico;

ENTRATE per CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ALIENAZIONI E PERMESSI DI COSTRUIRE

Nel 2021 sono previste entrate dell'importo complessivo pari a 60.000,00€ per contributi da rilascio di concessioni edilizie e da sanzioni per violazioni alle norme edilizie sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Tecnico con nota a protocollo n.1573/2021.

Come previsto dall'art.1 comma 460 della Legge 232/2016 (Stabilità 2017), a decorrere dall'anno 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al DPR n.380/2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Le entrate in parola nel triennio 2021/2023, verranno impiegate esclusivamente per spese di investimento come meglio specificato nell'ambito delle specifiche missioni e programmi del DUP – non ravvisando, al momento, la necessità di utilizzare tali proventi per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19, così come previsto dall'art.109 c.2 del D.L. 18/2020.

L'art.1, comma 30 della Legge di Bilancio n.160/19, ha confermato i contributi agli investimenti per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile a favore degli Enti Locali, per il periodo 2020/2024. Per il Comune di Chieve il contributo si quantifica in 50.000,00€ incrementato a 100.000€ per l'anno 2021 come stabilito dal D.L. 104/2020, tali risorse andranno a finanziare interventi sulla scuola Primaria di Chieve.

Legge Regionale n.9 del 04.05.2020 "Interventi per la ripresa" (BURL – supp.19 del 04.05.2020) ha stanziato un contributo a favore del Comune di Chieve, pari a 100.000,00€ per investimenti sul territorio e sono stati impegnati per interventi di riqualificazione della Piazza Monumento ai Caduti, per la riqualificazione delle Vie Roggia Melesa, Mulino e Macine, la messa in sicurezza di Via San Rocco e la riqualificazione del Parco gioco di Via Zanelli. Tali fondi sono stati spostati sul 2021 con FPV in quanto i lavori non sono conclusi, come debitamente motivato dall'Ufficio tecnico con nota protocollo n.2148/2021.

Il Comune di Chieve beneficerà inoltre di un contributo pari a 30.000€ da parte di Regione Lombardia nell'ambito del Progetto di legge per "Interventi a sostegno del tessuto economico" – DGR n.4380 del 03.03.2021. Tale contributo dovrà finanziare specifici interventi, anticipati con nota ANCI Lombardia dell'08.03.2021 – prot.570/2021 – Circolare 161/2021.

L'amministrazione ha deciso di partecipare ad un bando regionale nell'ambito della Rigenerazione Urbana, che dovrebbe essere finanziato per la quota di 121.930,00€ – prevedendo un cofinanziamento da parte del Comune di 15.071,00€ (finanziati per 10.000,00€ con contributo da privati e per 5.071,00€ da OO.UU.). Qualora l'amministrazione dovesse essere assegnataria del contributo, l'intervento di rigenerazione sarà effettuato presso il Parco del Sagradello.

Tale opera è stata inserita nell'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, approvato con G.C. 23 del 09.03.2021.

Il contributo da privati pari a 10.000,00€, sarà utilizzato nell'ambito del progetto di Rigenerazione Urbana per l'acquisto di mobili ed arredi per il Parco oggetto di intervento.

La legge di bilancio 2019 (Legge n.145/2018 del 30.12.18) ha previsto un contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art.1, comma 853. Nel bilancio del Comune di Chieve è stanziato l'importo di 553.000,00€ per la messa in sicurezza con riqualificazione dell'ingresso di Chieve e prevenzione del dissesto da erosione e da fauna selvatica, così come previsto nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con G.C. 83 del 10.09.2020 poi modificata con G.C. 78 del 13.10.2020 in cui veniva previsto lo spostamento dell'opera sull'anno 2021.

ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI

Per il triennio non sono state previste assunzioni di nuovi mutui e prestiti.

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria la Legge di Bilancio 2021, consente l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso all'anticipazione. Fino ad oggi non è stato necessario effettuare l'innalzamento concesso. Con deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 03.12.20 si è autorizzato il tesoriere comunale a ricorrere – se necessario –all'anticipazione nei limiti consentiti dagli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/00, nei limiti dei 3/12 delle Entrate correnti accertate con rendiconto finanziario 2019.

SPESE CORRENTI

Per ciò che concerne la spesa corrente, le previsioni sono state formulate tenendo conto: delle spese assestate 2019/20 e riducendole di una quota proporzionale ai mancati servizi erogati nel periodo di chiusura delle scuole e delle attività sportive a causa della Pandemia in corso; delle spese obbligatorie (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio in essere, ecc...), di quelle consolidate e di quelle già assunte in esercizi precedenti, delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali, delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si è tenuto altresì conto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti normative relative alle spese di personale, alle spese per incarichi di collaborazione autonoma, alle spese per acquisto di beni e servizi.

Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in

c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Dal 2021 scompaiono gli incassi residui totali.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 prevedeva, per i primi esercizi, la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore al 100% e stabilita dal D.Lgs. 118/11 e dalle normative di rettifica allo stesso. Dal 2021 l'ente ha l'obbligo di accantonare il 100%.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali è possibile non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono stati individuate nei trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, nei crediti assistiti da fidejussione e nelle entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo è stata pertanto preceduta da una dettagliata analisi delle partite creditorie dell'Ente e dell'attività di recupero delle stesse effettuata negli anni precedenti e prevista per l'anno in corso e successivi.

Nell'ambito delle entrate tributarie le risorse di incerta riscossione individuate, per il triennio 2021/23 ai fini del calcolo del FCDDE sono state, la TARI (compresa l'ex ECA – imposta provinciale) che viene annualmente accertata in base alle liste di carico, gli accertamenti ICI - IMU e TASI emessi negli ultimi anni, le entrate da CDS nonché dal nuovo Canone Unico Occupazione, ed infine le concessioni cimiteriali.

Tra le entrate extratributarie, particolare attenzione è stata riservata ai proventi per violazioni al codice della strada in considerazione di quanto di seguito riportato:

- fino al 31.12.2014, non essendo previsto un principio obbligatorio nel precedente sistema contabile per la registrazione e imputazione di tali accertamenti, in aderenza al principio della prudenza, tali entrate venivano accertate per cassa;
- dal 01.01.2015, le stesse devono essere obbligatoriamente accertate in base all'esigibilità delle stesse, che si considera tale solo ad avvenuta notifica del verbale al contravventore;

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, tra i metodi possibili, è stato assunto il metodo della media semplice (**metodo A**) **tenendo conto non solo delle riscossioni in conto competenza ma anche delle riscossioni in conto residui (n+1) dei cinque anni precedenti.** Dal 2021 viene meno la possibilità di calcolare le medie ponderate per il calcolo della % media di incasso.

Tra gli allegati al Bilancio Previsionale si trovano le schede con l'evidenza delle modalità del calcolo del Fondo per ogni voce.

La dimensione iniziale del fondo determinata in sede di bilancio di previsione, verrà calcolata solo a rendiconto nella sua dimensione definitiva, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di amministrazione di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

Il comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, modificativo della Legge 145/2018, commi 859 e seguenti dell'art. 1, prevede che, a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dallo Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 2 della legge 196/2009 hanno l'obbligo di stanziare un accantonamento denominato Fondo di garanzia dei debiti commerciali, se si verifica almeno una di queste condizioni:

- Lo stock del debito commerciale scaduto al 31.12.2020 e non pagato, così come calcolato sulla PCC (Piattaforma Crediti Commerciali) non si è ridotto almeno del 10% rispetto allo stock di debito commerciale scaduto e non pagato al 31.12.2019. L'accantonamento non scatta se lo stock di debito scaduto al 31.12.2020 è minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno.

- Non sono stati rispettati i termini di pagamento delle transazioni commerciali, previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 (30 giorni dal ricevimento fattura elevati a 60 gg in caso di specifici accordi).

- Non sono stati rispettati gli obblighi informativi di cui al comma 868, art. 1 Legge 145/2018 (pubblicazione su sito web istituzionale dell'ammontare del debito commerciale residuo trasmissione alla PCC dello stock del debito scaduto e non pagato alla fine dell'esercizio o delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture)

L'entità dell'accantonamento, ove dovuto, è compresa tra 1% e 5% dell'ammontare della spesa per acquisto di beni e servizi iscritta in bilancio, come segue:

- a) In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale scaduto residuo o per ritardi superiori ma 60 giorni nei tempi di pagamento: accantonamento 5%
- b) In caso di ritardo compresi tra 31 e 60 giorni nei tempi di pagamento: accantonamento 3%
- c) In caso di ritardo compresi tra 11 e 30 giorni nei tempi di pagamento: accantonamento 2%
- d) In caso di ritardo compresi tra 1 e 10 giorni nei tempi di pagamento: accantonamento 1%

Il Comune di Chieve è obbligato all'accantonamento dell'importo di € 12.500,00 quali somme al fondo di garanzia dei debiti commerciali – F.G.D.C., come risulta dai seguenti dati pubblicati sulla PCC:

a) Riduzione 10% del debito commerciale scaduto rispetto all'ammontare esistente al 31.12.2019

- Debito scaduto e non pagato alla data del 31/12/2019 (al netto delle note di credito ricevute) €41.862,74;

- Debito scaduto e non pagato alla data del 31/12/2020 (al netto delle note di credito ricevute) €38.945,96;

Riduzione 10% 4.186,27

VINCOLO NON RISPETTATO

Stock del debito minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno 2020

- Debito scaduto e non pagato alla data del 31/12/2020 (al netto delle note di credito ricevute) €38.945,96;

- Importo fatture ricevute nel 2020: €853.487,47

- 5% di €853.487,47 = €42.674,37

VINCOLO RISPETTATO

b) Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti al 31.12.2020 maggiore di zero

c) Tempo medio ponderato di ritardo 2020: + 32 giorni

OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PARI AL 3%

Di fatto il F.G.D.C. rappresenta una % degli stanziamenti che sono o saranno previsti nel bilancio dell'esercizio e riferiti all'acquisto di beni o servizi, in pratica si deve prendere in considerazione il macro-aggregato 1.03. Il comma 863 (come modificato dal D.L. 34/2019) ha introdotto un correttivo finalizzato ad alleggerire il peso dell'accantonamento, prevedendo che dagli stanziamenti per acquisto di beni e servizi, vadano detratti quelli che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione. L'amministrazione comunale ha ritenuto di individuare le spese finanziate dai proventi sotto elencati, di natura vincolata in quanto finalizzate al sostegno delle stesse: TARI, Illuminazione votiva (quota parte) e Rimborsi spese per servizi cimiteriali, Servizio Refezione, CDS, Elezioni, 5 per mille, Proventi di costruzione, Trasferimenti/Contributi sia agli investimenti che di parte corrente (se finalizzati), Rilascio pareri, Rimborsi per prestazioni sociali.

Si è stabilito inoltre di non considerare le indennità degli amministratori e le spese per il rilascio della CIE che vengono rimborsate al ministero.

Fondo contenzioso

Considerato che, con nota ns prot. 812 del 31.01.2021, è stata comunicata all'amministrazione la proclamazione della Sentenza n.28/2021, con la quale il Tribunale di Cremona condanna il Comune di Chieve al pagamento dell'importo di € 2.223,60, oltre gli interessi legali, si stabilisce che tale somma, nell'importo (prudenziale e comprensivo di interessi) pari a € 2.500,00 sarà stanziata in apposito Fondo contenzioso con il Conto Consuntivo 2020 e sarà prelevata dallo stesso, non appena giungerà notizia che la Sentenza sarà passata in giudicato e si potrà procedere al pagamento di quanto dovuto.

Fondo di riserva

Il fondo rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% - 0,45% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Non facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria è necessario effettuare lo stanziamento allo stesso per minimo lo 0,30%, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. Viene effettuato anche lo stanziamento di cassa.

Entrate e Spese non ricorrenti

L'art.25, comma 1, lettera b) della Legge n.196 del 31.12.2009 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Nel bilancio previsionale, non sono al momento previste entrate o spese di questo tipo.

2 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi.

Il risultato di amministrazione verrà determinato a seguito del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020 da approvare entro il prossimo 30 aprile 2021.

I nuovi principi contabili al punto 9.2, stabiliscono che in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è pari ad € 383.061,62 al netto del FPV, come si evince dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2020/22 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e dal quale si evince la precisa suddivisione delle quote vincolate, qui elencate per tipo di vincolo:

Quota accantonata	349.141,12€
Quota vincolata	12.789,65€
Quota destinata agli investimenti	4.210,22€
Quota disponibile	16.920,63€

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 **non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione 2020.** Ad oggi l'avanzo presunto ammonta a € 594.328,27 comprensivo del FCDDE da accantonare ed ancora da ripartire tra le diverse tipologie di avanzo.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

1. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
3. per il finanziamento di spese di investimento;
4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili o per volere dell'amministrazione, devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Il contributo agli investimenti per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile a favore degli Enti Locali, sarà utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria sulla scuola Primaria.

Il contributo regionale previsto per "Interventi per il sostegno economico" sarà impegnato per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali.

I contributi da imprese verranno utilizzati per interventi specifici quali l'acquisto di mobili ed arredi per i parchi comunali.

Il contributo legato alla Legge Regionale n.9 del 04.05.2020 "Interventi per la ripresa" (BURL – supp.19 del 04.05.2020) sarà finalizzato ad interventi di riqualificazione della Piazza Monumento ai Caduti, per la riqualificazione delle Vie Roggia Melesa, Mulino e Macine, la messa in sicurezza di Via San Rocco e la riqualificazione del Parco gioco di Via Zanelli. Tali fondi sono stati spostati sul 2021 con FPV in quanto i lavori non sono conclusi, come debitamente motivato dall'Ufficio tecnico con protocollo n.2148/2021.

Qualora l'amministrazione fosse assegnataria del contributo, nell'ambito della Rigenerazione Urbana, l'intervento sarebbe effettuato presso il Parco del Sagradello. Tale opera è stata inserita nell'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, approvato con G.C. 23 del 09.03.2021.

Il contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art.1, comma 853, sarà impegnato per la messa in sicurezza con riqualificazione dell'ingresso di Chieve e prevenzione del dissesto da erosione e da fauna selvatica, così come previsto nel piano triennale delle opere pubbliche (GM 83 del 10.09.2020 poi modificata con G.C. 78 del 13.10.2020 in cui veniva previsto lo spostamento dell'opera sull'anno 2021).

Altri interventi di manutenzione straordinari sugli immobili, sulle strade, sull'area cani e sull'impianto di videosorveglianza saranno finanziati con le entrate derivanti dai Permessi di Costruire.

Non sono previsti investimenti finanziati con mutui.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri Enti ed organismi strumentali.

Non sono presenti organismi strumentali o Enti strumentali controllati come definiti rispettivamente dall'art. 9 – comma 7 – e dall'art. 21 del DPCM 28/12/2011.

7. Elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota di partecipazione

Al 01.01.2021 il Comune possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| • Padania Acque Spa | quota partecipazione: 0,81592%; |
| • S.C.R.P. Spa in liquidazione | quota partecipazione: 0,95%; |
| • C.S.C. azienda speciale consortile | quota partecipazione: 1,61%. |

Si ricorda che la società Padania Acque Gestione Spa, a far tempo dal 01.12.2015, è stata incorporata dalla società Padania Acque Spa che è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata. Pertanto Padania Acque spa è subentrata nell'affidamento del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, in qualità di gestore unico.

La liquidazione di S.C.R.P. Spa sta procedendo secondo il piano stabilito, ed essa verrà aggregata al Consorzio it Spa, come si evince anche dalla deliberazione di C.C. n.43 del 30.11.2020 relativa alla Razionalizzazione delle Partecipate – anno 2019.

8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richiesti dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Saldo di competenza

A decorrere al 2019 è stato abolito il saldo di competenza e quindi cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il pareggio.

Si ricorda che l'art.1 comma 707 della legge di stabilità 2016 stabiliva che a far tempo dal 01.01.2016, cessavano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del Patto di stabilità interno. Con i successivi commi 709 e 710 si precisava che gli enti locali e le regioni concorrevano agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al **saldo di competenza**, quale **differenza tra le entrate finali e le spese finali che deve assumere un valore non negativo**.

Le voci del saldo in termini di competenza erano:

- in entrata, quelle risultanti dai titoli 1-2-3-4-5 dello schema del bilancio armonizzato;

- in uscita, quelle risultanti dai titoli 1-2-3 del medesimo schema.

Per gli anni 2018 e 2019, dal saldo venivano esclusi il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDDE) ed i Fondi spese potenziali, inoltre sia nelle entrate che nelle spese finali in termini di competenza, veniva considerato il Fondo pluriennale vincolato (FPV) al netto della quota riveniente da debito. Dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato (FPV) avrebbe dovuto essere finanziato dalle entrate finali.

Dal 2019 si possono usare in modo pieno sia il FPV di entrata che l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (art. 1, c.820 L.145/2018)

Allegato al Bilancio di Previsione si trova il relativo prospetto di verifica degli equilibri per gli esercizi 2021 – 2022 – 2023 secondo il modello previsto nell'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011.

Situazione di cassa

Si ricorda che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per il primo esercizio del bilancio triennale (2021).

Lo stanziamento della cassa non può superare la somma dei residui e delle previsioni di competenza.

L'Ente presenta una situazione di cassa iniziale pari ad Euro 488.020,80=

In considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno, si prevede un saldo finali pari ad Euro 609.609,80 = NON VINCOLATO.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei nuovi principi contabili, nonché delle comunicazioni in merito ai trasferimenti da Fondo di Solidarietà Comunale.

Si è tenuto conto anche della situazione nazionale di Pandemia da COVID-19 e provvedendo ad effettuare una stima prudenziale sia delle entrate che delle uscite relative ai servizi a domanda individuale ma anche delle entrate tributarie.

Le poste di bilancio dovranno comunque essere verificate nel corso dell'anno e, se necessario, dovranno essere effettuate le necessarie variazioni.

Chieve, 30.03.2021

Il Responsabile dell'Area
Il Sindaco pro-tempore
Bettinelli Davide